



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1^ grado

97013-COMISO(RG)- VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006

☎ 0932/961233 - ☎ 0932/731796 - ✉ rgic816006@istruzione.it ✉ PEC: rgic816006@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 53

A TUTTO IL PERSONALE
Docente e non docente
Visitatori ed Occupanti
SEDE

Oggetto: divieto di fumo nei luoghi di lavoro

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- ↪ Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- ↪ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- ↪ Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- ↪ Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- ↪ Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- ↪ Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- ↪ Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- ↪ Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- ↪ **Ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013) - art. 27 del D. L. 26/07/13, divieto di fumo anche nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici **(comprese le zone esterne)** ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche"

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Mercante